



PdA GAL Barbagia - Azione chiave 1.2

Azione chiave: 19.2.1.1 - "Sviluppo dei meccanismi delle Filiere Agroalimentari".

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI

INTERVENTO 19.2.4.2.1.1.2

**"INVESTIRE PER ADEGUARE LE AZIENDE DI
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI"**

BANDO 2023

CODICE UNIVOCO : 75641



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



SOMMARIO

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e ss.mm.ii;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013, 652/2014;
- Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l'applicazione del Quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguardagli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- Orientamenti della Commissione Europea sullo sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD per gli attori locali (Versione 2 Maggio Agosto 2014 – traduzione in italiano)
<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14310>;
- Decisione CE di esecuzione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 e successive modifiche e integrazioni;

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale (Legge di depenalizzazione)” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche e integrazioni;
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 – Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4 lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Decreto MIPAAF 8 febbraio 2016, n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014- 2020;
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi “Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016” e ss.mm.ii”;
- Manuale di gestione fascicolo aziendale approvato con Determinazione del D.G. ARGEA n. 4112 del 12/07/2019 e ss.mm.ii;
- D.G.R. n. 51/7 del 20 ottobre 2015. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza;
- D.G.R. n. 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale. Indirizzi attuativi”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione”;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10181/330 del 7 luglio 2016 concernente “PSR 2014/2020 –Delega ad Argea delle attività di ricezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento”;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 7591-134 del 6/4/2017 “Approvazione Disposizioni in materia di informazione e pubblicità e logo rappresentativo del Programma.
- Documento di indirizzo sulle procedure per l'attuazione delle misure del PSR approvato con determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12.07.2016 e ss.mm.ii;
- Determinazione del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il “Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” con la relativa apertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, così come modificata con successiva Determinazione n. 5906- 152 del 26 aprile 2016;
- Determinazioni del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456, 13748/457, 13752/458, 13753/459, 13754/460, 13756/461, 13757/462, 13758/463, 13759/464, 13760/465, 13763/466, 13765/468 del 13 settembre 2016, 14367/482 e 14368/483 del 21/09/2016 di ammissione dei partenariati alla FASE 2 del Bando finalizzata alla selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, finanziate a valere sulle risorse di cui alla sottomisura 19.2;

- Determinazione del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 16532/550 del 28 ottobre 2016 di approvazione della graduatoria dei Piani di azione e di attribuzione provvisoria delle risorse;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10297-332 del 27 giugno 2018 concernente “Interventi a bando pubblico GAL. Delega all’Agenzia regionale ARGEA Sardegna delle attività di ricezione, istruttoria e controllo amministrativo e autorizzazione al pagamento delle domande di pagamento”;
- Determinazione del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 15815 - 484 del 9 ottobre 2018 di approvazione del Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL della sottomisura 19.2;
- Convenzione rep n. 48 del 06 07 2021 tra GAL Barbagia e Regione Sardegna con la quale si è conferita la delega al GAL per i controlli amministrativi sulle domande di pagamento ai sensi dell’art. 4 della convenzione AGEA Regione Sardegna stipulata il 24.10.2017;
- Convenzione tra l’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) e la Regione Sardegna, sottoscritta in data 24 ottobre 2017, che prevede la delega da parte di AGEA alla Regione Sardegna delle funzioni di “Autorizzazione e controllo dei pagamenti” delle ‘domande di pagamento’;
- PdA del GAL Barbagia 2014/2020;
- Complemento al PdA del GAL Barbagia;
- Decreto assessore all’Agricoltura Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 DecA 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”)).
- Comunicazione protocollo n. 0019485 del 14/10/2021 del Servizio sviluppo dei territori e della comunità rurali: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD – Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”)).
- Comunicazione protocollo n. 0019697 del 18/10/2021 - del Servizio sviluppo dei territori e della comunità rurali: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD). Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 (“Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale”) – comunicazione verifica VCM bandi da pubblicare.
- Delibera del CdA del GAL Barbagia di approvazione bando, del 25/10/2021 n. 12.
- VERBALE DEL CDA DEL GAL BARBAGIA N° 5 DEL 29 MARZO 2023.
- VERBALE DEL CDA DEL GAL BARBAGIA N° 7 DEL 24 MAGGIO 2023
- VERBALE DEL CDA DEL GAL BARBAGIA N° 8 DEL 16 GIUGNO 2023
- VERBALE DELL’ ASSEMBLEA DEI SOCI N° 1 DEL 27 GIUGNO 2023
- VERBALE DEL CDA DEL GAL BARBAGIA N° 11 DEL 06 SETTEMBRE 2023

1. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL’INTERVENTO

Il presente Bando 4.2 - *Investire per adeguare le aziende di trasformazione dei prodotti agroalimentari* finanzia investimenti materiali e/o immateriali finalizzati alla trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE. Gli investimenti devono essere indirizzati a realizzare, ammodernare e razionalizzare le strutture produttive dedicate alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, a migliorare gli standard qualitativi, a sviluppare nuovi prodotti ed affrontare nuovi segmenti di mercato.

In relazione al PSR 2014-2020 “Quadro logico: priorità – focus area – obiettivi tematici”, l’intervento in oggetto è coerente con:

- Priorità 6 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali”;
- Focus area 6.b “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”;
- Focus area 3.a “Migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.

L'intervento mira a soddisfare i seguenti fabbisogni del PdA del GAL Barbagia:

- F1 - Chiusura delle filiere produttive;
- F3 - Innovazione, rilancio e sviluppo scientifico e tecnologico delle produzioni;
- F5 - Identificazione e certificazione delle qualità dei prodotti.

In attuazione di quanto disposto dal PdA del GAL, possono essere finanziati interventi riconducibili alle seguenti filiere:

- Vino;
- Ortofrutta;
- Olio;
- Carne.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'intervento è di € 780.000, così ripartiti:

- 150.000,00 per la filiera del vino;
- 200.000,00 per la filiera dell'ortofrutta;
- 170.000,00 per la filiera dell'olio;
- 260.000,00 per la filiera della carne.

Qualora in uno dei settori vi siano risorse eccedenti, le stesse saranno utilizzate nelle altre filiere, dando priorità a quella che presenta il maggior numero di domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse.

La dotazione finanziaria potrà essere incrementata con economie derivanti da altri bandi del GAL Barbagia.

3. BENEFICIARI

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando i seguenti soggetti:

- Per le filiere del vino, olio, carne:
 - Le imprese agroindustriali, le imprese agricole singole o associate e le società cooperative che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca. Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
- Per la filiera dell'ortofrutta:
 - Aggregazioni di minimo 3 soggetti tra imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e le società cooperative che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca così distinte in Microimprese, piccole e medie imprese, definite dall'allegato 1 del Regolamento (UE) N.702/2014.

Il sostegno ai progetti presentati da imprese operanti nella trasformazione agroalimentare è concesso a condizione che i prodotti in entrata nel processo produttivo siano prodotti agricoli primari inseriti nell'Allegato I del Trattato UE.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

4. ENTITA' DELL'AIUTO e MASSIMALI DI FINANZIAMENTO

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale calcolato sulla spesa ammissibile.

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammissibile al finanziamento.

Ai sensi dell'art. 17, par. 3, del Reg. (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2393 del 2017 (Allegato I che modifica l'Allegato II del Reg. 1305/2013) l'aliquota di sostegno può essere maggiorata del 20% nel caso in cui il richiedente in qualità di partner dell'aggregazione presenti un progetto integrato che preveda l'attivazione anche della sottomisura 19.2.16.4.1.1.1 "Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti del territorio e promuoverne il consumo" a regia GAL.

Pertanto, i richiedenti (in qualità di partner dell'aggregazione) il sostegno della sottomisura 19.2.4.2.1.1.2, già inseriti nella graduatoria della sottomisura 19.2.16.4.1.1.1 "Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti del territorio e promuoverne il consumo" potranno, al momento della presentazione della domanda di sostegno relativa alla sottomisura 19.2.4.2.1.1.2 sul SIAN, richiedere l'aliquota di sostegno pari al 60% anche se non ancora in possesso del provvedimento di concessione a valere sul bando 19.2.16.4.1.1.1 "Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti del territorio e promuoverne il consumo".

Il sostegno al 60% potrà però essere effettivamente concesso dal GAL solo se, al momento del provvedimento di concessione a valere sulla sottomisura 19.2.4.2.1.1.2, il beneficiario risulti in possesso del provvedimento di concessione anche sulla sottomisura 19.2.16.4.1.1.1 "Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti del territorio e promuoverne il consumo".

Il sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE è concesso secondo il "De minimis extragricolo", ai sensi del Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, che prevede un limite complessivo di aiuti "de minimis", concessi a una "impresa unica", come definita dall'articolo 2, comma 2 del regolamento, non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due precedenti).

Pertanto, nel caso in cui i prodotti in uscita dal processo di trasformazione non siano compresi nell'Allegato I del TFUE, occorre produrre la dichiarazione sostitutiva de minimis (Allegati 4 e 5 del bando). Nel calcolo del suddetto massimale rientrano anche gli aiuti "de minimis" agricolo concessi ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013.

In caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l'aiuto neppure per la parte di contributo che eventualmente non ecceda tale massimale.

Massimali

Il contributo massimo concedibile per domanda di sostegno è fissato in:

- Euro 50.000 per le filiere dell'olio, vino e carne;
- Euro 200.000 per la filiera dell'ortofrutta.

Il contributo è erogato in conto capitale calcolato sulla spesa massima ammissibile.

Gli importi massimi del sostegno non possono essere elusi mediante la creazione di condizioni artificiali per il finanziamento, quali il frazionamento artificiale dei progetti e/o dell'impresa. In applicazione dei principi stabiliti dalle Linee guida, Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020 par. 2.3. Non sono ammissibili domande il cui progetto preveda spese per le quali il rispettivo contributo ecceda gli importi di massimale previsti.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- riguardare interventi decisi dall'Autorità di Gestione del programma, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013; in casi eccezionali e adeguatamente motivati in cui non sia possibile stabilire i criteri di selezione a causa del tipo di intervento, l'AdG può definire un altro metodo di selezione, che deve comunque essere descritto nel PSR;
- essere sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Ambito territoriale

Sono finanziabili gli interventi localizzati esclusivamente nei comuni facenti parte dell'area del GAL: Barbagia: Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana.

Condizioni di ammissibilità relative al beneficiario

Al momento della presentazione della domanda di sostegno le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A;
- essere in possesso di partita IVA con codice ATECO individuato dalle macrocategorie come di seguito specificato:
 - o imprese agricole ATECO 01;
 - o imprese di trasformazione ATECO 10 e 11;
- tutte le imprese partecipanti devono avere l'iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole;
- avere aggiornato il fascicolo aziendale sul SIAN da cui è riscontrabile il mappale/fabbricato oggetto di intervento;
- avere/comprovare la disponibilità giuridica degli immobili oggetto di intervento; Qualora, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la durata della disponibilità giuridica avesse una durata inferiore ai 5 anni, si deve perfezionare oppure aggiornare prima della concessione del finanziamento. In tal caso, il beneficiario si impegna a perfezionare la durata del titolo con conseguente aggiornamento del fascicolo aziendale, prima dell'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento. Inoltre, deve mantenere la disponibilità giuridica dell'immobile per una durata residua di almeno 5 anni dalla conclusione dell'operazione; nel caso di immobile non detenuto a titolo di proprietà, la durata residua deve essere riscontrabile nel relativo titolo.
- Per la realizzazione di interventi su immobili non detenuti a titolo di proprietà o di proprietà esclusiva, deve essere presente, in apposita dichiarazione, l'autorizzazione del proprietario/comproprietario alla realizzazione degli interventi.
- Il requisito ulteriore per i beneficiari della filiera dell'ortofrutta è costituire un'aggregazione:
 - L'aggregazione deve essere costituita da minimo 3 soggetti tra imprese agricole, imprese di trasformazione e commercializzazione (la prevalenza dei partner deve essere impresa agricola).
 - L'aggregazione deve essere costituita in una delle forme associative previste dalle norme in vigore: ATS, ATI, Contratti di rete, o altra tipologia di aggregazione riconosciuta dalla normativa vigente.

Condizioni di ammissibilità relative alla domanda

- * Unicità della Domanda di Sostegno: ogni beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando e' possibile inoltrare una seconda domanda di sostegno, dopo aver rinunciato alla prima, nel caso in cui sia necessario rettificare quest'ultima, entro il periodo di apertura del bando. Oltre il periodo di apertura del bando, è possibile procedere alla rettifica della prima domanda di sostegno rilasciata.
- * Presentazione della documentazione prevista nei termini indicati dal presente Bando (vedi art.10, lett.b).
- * Raggiungimento del punteggio minimo: le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a complessivi 2 punti conseguiti in almeno due principi di selezione.
- * Coerenza del progetto proposto con gli interventi previsti dal presente Bando.

Non sono ammissibili interventi presentati da imprese di commercializzazione.

- Qualora il beneficiario intenda avvalersi della maggiorazione del contributo del 20%, il progetto integrato deve essere coerente con gli obiettivi previsti con la sottomisura 19.2.4.2.1.1.2
- Nel caso di aziende agricole, nel rispetto dei principi di complementarietà, gli interventi devono essere dimensionati e funzionali alla trasformazione di materie prime provenienti prevalentemente dalla propria azienda.

- Rispetto della Complementarietà: ogni progetto dovrà rispettare la complementarietà tra gli obiettivi del PSR e delle OCM. Con riferimento a tale complementarietà e alla connessa problematica dell'esclusione della possibilità del doppio finanziamento si rimanda al paragrafo 14 del PSR Sardegna, consultabile al seguente link: http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/sites/default/files/allegati_upload/PSR%20Sardegna%20versione%205.1.pdf.

Di seguito si riportano i criteri di demarcazione applicabili al presente bando:

Comparto	Finanziabile PSR - Bando 4.2.1.2.1.1 GALBarbagia	Finanziabile OCM
Olio di oliva	OP che propongano un investimento di importo superiore a € 200.000,00. Dai soci delle OP o da soggetti non associati alle OP a prescindere dall'importo	OP che propongano un investimento di importo inferiore a € 200.000,00
Apicoltura	Investimenti per la realizzazione/ristrutturazione dei locali di conservazione e commercializzazione, compresi macchinari e attrezzature	Laboratorio di analisi
Vitivinicolo	Gli investimenti materiali e immateriali nella realizzazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture vinicole nonché in strutture di commercializzazione realizzate nel territorio regionale con un importo di progetto superiore a 400.000 euro. Investimento per l'innovazione nel settore vitivinicolo: investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VII, parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013	Gli investimenti materiali e immateriali, da realizzarsi nel territorio regionale e con un importo di progetto fino a 400.000 euro, di cui alla misura investimenti del PNSV (all'articolo 50 del Regolamento (UE) 1308/2013).
Ortofrutta	Per le OP/AOP investimenti superiori a € 200.000,00.	Per le OP/AOP investimenti inferiori a € 200.000,00

IN RIFERIMENTO AL SETTORE DEL VINO, sono ammissibili solo gli interventi aventi ad oggetto gli investimenti innovativi.

A questo proposito, nel rispetto delle definizioni contenute nei documenti UE per l'attuazione delle politiche agricole 2014-2020, si chiarisce che per "innovazione" si intende: l'attuazione di un prodotto nuovo o significativamente migliorato, ovvero l'adozione di una nuova tecnologia o di un nuovo processo o metodo di trasformazione o commercializzazione. L'innovazione può far riferimento a prodotti, processi o tecnologie totalmente nuovi, ma anche a prodotti, processi o tecnologie che vengono utilizzate in altri settori che potrebbero essere nuovamente adattati nel settore del vino, può essere basata su pratiche nuove, ma anche su pratiche tradizionali applicate a un nuovo contesto geografico o ambientale e Nota dell' ADG RAS N 14637/VII.10.3 del 25/07/2017.

6. INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI

6.1 – Interventi ammissibili

Fatto salvo quanto previsto nell'Art.5 – *Requisiti di ammissibilità* del presente bando relativamente alla Complementarietà tra gli obiettivi del PSR e le OCM, sono ammessi investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I.

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- investimenti per costruzione, ristrutturazione, risanamento e miglioramento di beni immobili;
- investimenti per acquisto di beni mobili quali macchine, macchinari, hardware, impianti e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

- c) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici (compresi siti web e altre soluzioni informatiche) e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.
- d) Spese generali spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino al 5%.

Pertanto, in base a quanto su indicato alle lettere a), b), c), sono ammissibili a finanziamento da parte del GAL interventi quali:

- investimenti per la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di strutture e impianti connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- investimenti per la costruzione e il miglioramento di fabbricati, al netto degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza. I fabbricati devono essere destinati esclusivamente alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- investimenti per l'acquisto di macchinari, impianti o attrezzature funzionali ai processi di lavorazione e trasformazione del prodotto agricolo, compresi automezzi per il trasporto del prodotto e mezzi per la movimentazione dei prodotti all'interno dello stabilimento;
- investimenti per la realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dall'attività di trasformazione e commercializzazione;
- investimenti per il risparmio e l'efficientamento energetico, impianti per l'utilizzo nell'impresa di fonti energetiche rinnovabili;
- Realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili;
- Investimenti ammissibili per la tutela e il miglioramento dell'ambiente;
- Impianti, dispositivi, interventi che non modificano le strutture edilizie, specificatamente dedicati all'efficientamento energetico del ciclo produttivo aziendale;
- investimenti immateriali quali: acquisizione di programmi informatici, acquisizione di brevetti e licenze.

Non sono considerati investimenti di mera sostituzione, e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di un edificio per il quale le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- ristrutturazione di un edificio che comporti un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%;
- realizzazione di lavori edili di adeguamento di fabbricati necessari e funzionali all'installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- realizzazione di lavori edili funzionali all'installazione di nuovi impianti tecnologici e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore) dalla data di pubblicazione del bando;
- recupero/ristrutturazione di fabbricati e/o acquisto di macchinari, impianti o attrezzature che consentano la modifica sostanziale della natura del servizio;
- interventi che consentano di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate al fine di adeguare le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per opere di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione si intendono quelle definite dal comma 1 dell'articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. 380/01.

Gli investimenti, per poter essere considerati ammissibili, devono essere conformi alla normativa comunitaria applicabile agli stessi.

I macchinari e le attrezzature devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti nell'allegato V del Decreto L.gs n. 81/08 e ss.mm.ii.

Inoltre, non possono beneficiare del sostegno gli interventi per i quali l'azienda ha già ottenuto o richiesto, al medesimo titolo, contributi pubblici.

Nell'ambito delle spese generali sono comprese: redazione del piano aziendale, progettazione e direzione lavori; ricerche e analisi di mercato; spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); spese per garanzie fideiussorie, ai sensi degli articoli 45 e 63 del Reg. (UE) 1305/2013, e per garanzie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati. In tutti i casi, le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti realizzati; nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%.

Gli investimenti per impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile sono ammissibili esclusivamente se:

- Riferiti ad impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili quali energia solare e eolica senza utilizzo di suolo;
- Destinati esclusivamente all'autoconsumo aziendale e a tal scopo gli impianti sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica ed elettrica, dell'impresa;
- Sono rispettati i pertinenti criteri minimi di efficienza energetica indicati nell'Allegato C del D.lgs. 192/2005 e nel DPR 59 del 2009 (art. 13, lettera c), del Reg. UE n. 1305/2013).

Ai fini del dimensionamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si deve far riferimento al consumo annuo più elevato dei tre anni precedenti la domanda di sostegno, deducibile dalle bollette del fornitore dell'energia elettrica, incrementato da eventuali ulteriori consumi a seguito di nuovi investimenti previsti in progetto. Rispetto al valore così determinato è ammessa una tolleranza massima del 20% per tener conto di un possibile maggiore utilizzo di impianti e macchinari in conseguenza del minor costo dell'energia. Gli impianti ad energia solare e eolica non dovranno comportare utilizzo di suolo agricolo, salvo il caso di modeste superfici (comunque non superiori a 50 mq) per la base d'appoggio delle pale eoliche.

Gli investimenti per la sostituzione o l'incapsulamento e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto devono essere eseguiti da ditte autorizzate come previsto dalle vigenti leggi nazionali; in caso di smaltimento deve essere prodotta la certificazione di avvenuto smaltimento. Non sono ammissibili interventi che richiedono la valutazione di impatto ambientale.

N.B. NON POSSONO BENEFICIARE DEL SOSTEGNO DI CUI AL PRESENTE BANDO GLI INTERVENTI PER I QUALI IL RICHIEDENTE HA GIÀ OTTENUTO O RICHiesto, AL MEDESIMO TITOLO, CONTRIBUTI PUBBLICI.

6.2 – Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/2013, saranno ritenuti ammissibili i costi relativi a spese sostenute per la realizzazione degli investimenti rientranti nelle seguenti tipologie:

- lavori edili, infissi e impianti;
- acquisto di nuovi macchinari, hardware ed attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto esclusivamente per quanto riguarda:
 - o veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati e simili);
 - o furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
 - o autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti;

- spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino al 5%;
- acquisizione o sviluppo di programmi informatici (compresi siti web e altre soluzioni informatiche) e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Le macchine ed attrezzi devono, inoltre, rispettare i requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti nell'allegato V del D.Lgs. 81/08.

6.3 – Costi non ammissibili

Ai fini del presente bando, non sono ammissibili a finanziamento:

- L'iva;
- L'acquisto di terreni e fabbricati;
- L'acquisto di macchinari e attrezzature usate;
- L'acquisto di materiale di consumo;
- L'intervento di mera sostituzione di macchinari e attrezzature se non finalizzato all'incremento della capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di trasformazione/commercializzazione del prodotto;
- Interventi edili di mera sostituzione (interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria) finalizzati al ripristino di parti di edificio ammalorate o vetuste, senza che sia garantita una finalità specifica con gli interventi/finalità del progetto.

6.4 - Congruità e ragionevolezza della spesa

La spesa per essere ammissibile a finanziamento deve essere:

- direttamente imputabili all'operazione, cioè vi deve essere una relazione diretta tra spese, operazione finanziata e obiettivi del bando;
- pertinente rispetto all'intervento ammesso e risultare conseguenza diretta dello stesso;
- congrua rispetto all'intervento ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- necessaria per attuare l'intervento oggetto di sovvenzione;
- eseguita nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile all'intervento considerato.

Le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 deve essere dunque verificata la ragionevolezza dei costi dichiarati. Per la dimostrazione della congruità e ragionevolezza dei costi proposti per la realizzazione di un'operazione, il beneficiario deve fare ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista.

Prezzario

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il "Prezzario regionale per le opere pubbliche" integrato, per le tipologie di spese non comprese, dal "Prezzario dell'agricoltura della Regione Sardegna".

I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno

Preventivi

Nel caso di acquisizione di beni materiali, impianti tecnologici, macchinari, attrezzature, componenti edili non a misura non compresi nelle voci dei prezzari, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 (tre) preventivi di spesa forniti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura.

La comparazione delle offerte, ai sensi dell'art. 48, par. 2, lettera e) del Reg. (UE) N. 809/2014, dovrà essere fatta prendendo in considerazione l'importo totale di tutti i singoli beni descritti e sarà valutata congrua, ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, quella con il prezzo complessivo più basso.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti in concorrenza tra di loro), comparabili e devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.

Al fine di consentire agli uffici istruttori la verifica della regolarità della procedura di raccolta delle offerte, tutti i preventivi prodotti dovranno contenere obbligatoriamente i seguenti elementi relativi al fornitore:

- partita IVA e codice fiscale;
- indirizzo, recapito telefonico e/o fax, indirizzo PEC e/o mail;
- eventuale sito internet.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi, o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Anche per quanto concerne gli investimenti immateriali e le spese generali, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate 3 (tre) offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione. In tal caso, per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dall'Amministrazione Regionale, dallo Stato o dalla Commissione Europea.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici, anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Per le spese generali, ai fini della valutazione di congruità dei prezzi praticati dai professionisti, può essere utilizzato il confronto tra preventivi oppure la valutazione in conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della Giustizia (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria).

6.5 - Ammissibilità delle spese sostenute

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Prima della liquidazione del saldo sarà acquisito ogni documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, esplicitati su colonne differenziate sia con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva che dei prezzi riportati in fattura, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita. Le fatture e/o gli altri documenti probatori di spesa, devono essere esplicitamente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In linea generale sono considerate ammissibili le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve le spese generali propedeutiche alla presentazione della domanda stessa, effettuate nei 24 mesi precedenti e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità e le valutazioni ambientali ed economiche.

Il richiedente è tenuto a comunicare al GAL l'eventuale avvio dei lavori anche qualora esso avvenga dopo la presentazione della domanda e prima della conclusione del procedimento di istruttoria e concessione del sostegno.

Tracciabilità delle spese

Ai fini della tracciabilità delle spese il beneficiario dell'aiuto deve utilizzare il CUP (codice unico di progetto), fornito dal GAL, per tutte le transazioni relative all'intervento; il CUP dovrà pertanto essere riportato in tutti i documenti di spesa e pagamento ad eccezione delle spese generali sostenute prima della presentazione della domanda.

Il richiedente è tenuto a comunicare al GAL l'eventuale avvio del progetto anche qualora esso avvenga dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della conclusione del procedimento di istruttoria e concessione del sostegno. In tal caso, ai fini della tracciabilità delle spese sarà necessario ottenere dal GAL il CUP provvisorio da indicare nei giustificativi di spesa e di pagamento.

Si evidenzia che, se prive di CUP, le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2021 non saranno considerate ammissibili, come disposto dalle vigenti "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 - Sezione 3.17 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento (fatture o documenti contabili equivalenti).

Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto. Tutti i giustificativi dei pagamenti non devono avere data successiva a quella della domanda di pagamento.

Il pagamento effettivo di un documento di spesa (fattura o documento contabile avente forza probante equivalente) può essere comprovato anche da più documenti giustificativi di pagamento (nel caso in cui l'importo del documento di spesa non venga pagato in un'unica soluzione).

6.6 - Pagamenti ammissibili

Sono ammissibili a rendicontazione i documenti di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti) per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba):** allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. del ..., della ditta ...). Nel caso in cui il bonifico o la RIBA non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore).

- b) **Bollettino postale** effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) **Vaglia postale**: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) **Assegno**: tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno e la data di valuta e la fotocopia dell'assegno emesso con il timbro della banca al momento del versamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, deve essere allegata copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- e) **MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso)**: tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- f) **Pagamenti effettuati tramite il modello F24**: relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste);
- g) **Carta di credito e/o bancomat**: tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in situ, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, oltre alla fattura di acquisto, il beneficiario deve produrre la seguente documentazione:

- contratto di finanziamento, in cui si rilevino le condizioni di cui sopra;
- documentazione comprovante il pagamento della fornitura da parte della finanziaria a favore del fornitore (es. estratto conto del fornitore).

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione" e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti; possono essere ammessi solo gli importi dei pagamenti comprovati da documenti di spesa (bonifico, bollettino postale, assegno, ecc.);
- i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
- l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture e documenti contabili aventi forza probante equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti.

Il pagamento di documenti contabili aventi forza probante equivalente, deve essere tracciato con evidenza nel conto corrente.

Qualora un documento di spesa sia stato pagato in parte con una modalità ammissibile ed in parte con una modalità non ammissibile (es. 50% con bonifico e 50% per contanti) oppure sia stato prodotto il giustificativo di pagamento solo per una parte dell'importo totale del documento di spesa (es. fattura per la progettazione pagata al professionista con bonifico, ma per la quale non viene presentato l'F24 relativo al versamento della ritenuta d'acconto), il documento di spesa in questione è totalmente non ammissibile. Qualora una spesa interamente tracciata sia stata pagata solo in parte dal beneficiario e la restante parte da altro soggetto, sarà liquidabile solo la quota pagata dal richiedente l'aiuto.

6.7 - Conservazione dei documenti giustificativi

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionale, i beneficiari hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili su richiesta della Commissione europea e della Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della domanda di pagamento nella quale sono incluse le spese dell'operazione. Il periodo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione europea.

6.8 - Modalità di esecuzione delle opere

I lavori devono essere eseguiti secondo la modalità di seguito riportata.

Lavori affidati ad una impresa esterna: si tratta di una modalità applicabile a tutte le tipologie di lavori e consiste nell'affidamento di un'opera ad un'impresa esterna che la realizza "chiavi in mano" (tutti materiali necessari per realizzare i lavori sono acquistati direttamente dall'impresa) la stessa opera può essere ovviamente realizzata anche da più imprese specializzate, ad esempio per un fabbricato il beneficiario può avvalersi di un'impresa per i lavori edili e di un'altra impresa per gli impianti elettrici

I documenti di spesa da produrre per la rendicontazione sono le fatture emesse dall'impresa esecutrice.

L'importo massimo ammissibile risulta quello derivante dall'applicazione delle voci di costo del computo metrico approvato. In sede di stato finale verrà ammessa a liquidazione la minore spesa tra le fatture e la contabilità dei lavori.

Lavori per i quali il beneficiario acquista i materiali affidando ad impresa esterna la sola esecuzione: in questo caso il beneficiario si rivolge ad una impresa esterna per la sola manodopera, pertanto i documenti da produrre ai fini della liquidazione del contributo sono le fatture di acquisto dei materiali e quelle rilasciate dall'impresa che ha fornito la manodopera. L'istruttoria sarà effettuata per opera di una commissione o da singoli funzionari in base alla complessità della procedura valutata dal responsabile del procedimento.

L'importo da ammettere a liquidazione sarà la minore spesa tra la somma delle fatture e la contabilità dei lavori, elaborata utilizzando le voci di costo dei prezzi regionali compreso l'utile d'impresa. Per quanto non esplicitato si fa riferimento alle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi "Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 09.05.2019 e successive modificazioni".

7. SOGGETTI RESPONSABILI DELL' ATTUAZIONE

Il GAL Barbagia è il soggetto incaricato della ricezione e valutazione delle domande di sostegno.

L' istruttoria dei progetti è affidata, con Determina del Direttore del GAL, ad uno o più istruttori scelti tra i componenti della struttura tecnica del GAL e, qualora si accertasse la mancanza in organico di adeguate professionalità, da soggetti selezionati esternamente sulla base delle competenze ed esperienze necessarie.

Il GAL Barbagia è responsabile delle attività di ricezione, presa in carico, istruttoria, valutazione, selezione e controllo delle domande di pagamento presentate pagamento (Convenzione rep n. 48 del 06 07 2021).

L'Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è l'Organismo pagatore Regionale ARGEA.

8. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il contributo concesso può essere erogato in un'unica soluzione a saldo o in più quote secondo le modalità riportate nel bando.

È prevista l'erogazione di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto concesso di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettere a), b), c e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013. La concessione dell'anticipo è subordinata alla prestazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'art. 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o di una garanzia equivalente a favore dell'Organismo Pagatore ARGEA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

La garanzia è svincolata, ai sensi dell'articolo 63(2) del Reg. (UE) n. 1305/2013, una volta che l'Organismo Pagatore abbia accertato la conclusione dei lavori e che l'importo dell'aiuto pubblico spettante per l'intervento, in relazione alle spese effettivamente sostenute, superi l'importo dell'anticipo liquidato. Qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario o per evidenza istruttoria e l'aiuto sia revocato, nel caso sia stato erogato un anticipo, questo è recuperato integralmente, e sono recuperati anche gli interessi sulla somma anticipata.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato;

- nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.
- Gli interessi sono calcolati secondo la procedura di cui all'articolo 7 del Reg. (UE) 809/2014:
-

La domanda di pagamento dell'anticipo può essere presentata entro 3 mesi dalla concessione del finanziamento. Entro lo stesso termine, il beneficiario può richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l'inoltro della domanda di pagamento e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine il beneficiario non potrà più richiedere l'anticipo ma unicamente un acconto e/o il saldo.

Acconto (SAL)

Il beneficiario potrà richiedere sino ad un massimo tre acconti sul contributo, dietro presentazione di SAL e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta, come di seguito specificato:

- 1° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa;
- 2° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'importo totale di spesa ammessa;
- 3° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 80% dell'importo totale di spesa ammessa.

L'importo massimo complessivo riconoscibile in acconto non può superare l'80% del contributo totale concesso.

Nel caso di erogazione dell'anticipazione del 50% i beneficiari potranno richiedere al massimo un ulteriore acconto dietro presentazione di SAL e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta, come di seguito specificato:

- Le domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a 2 mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento.

Saldo finale

Il saldo finale del contributo sarà erogato a seguito di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere. I termini per la richiesta del saldo finale sono i seguenti:

- entro 9 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo per operazioni che prevedono solo l'acquisto di beni mobili;
- entro 12 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che non pregiudichino la presentazione della domanda di saldo finale entro il mese di giugno 2025 al fine di consentire l'istruttoria della relativa domanda di pagamento entro il 31.12.2025 nel rispetto della tempistica di chiusura e rendicontazione della programmazione 2014-2022, stabilita con il regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013

9. CRITERI DI SELEZIONE

Le istanze di finanziamento presentate verranno valutate sulla base dei seguenti criteri di priorità.

SETTORE ORTOFRUTTA:

Vengono considerate ammissibili le domande di aiuto che raggiungano un punteggio minimo pari a punti 2 conseguiti in almeno 2 principi di selezione.

A) Dimensione aziendale	
Criterio di selezione	Punti
Domanda di sostegno presentata da imprese (agricole e/o agroalimentari) che complessivamente hanno un fatturato medio superiore a euro 100.000.	5
Domanda di sostegno presentata da imprese (agricole e/o agroalimentari) che complessivamente hanno un fatturato medio superiore a € 70.000,00 e inferiore o uguale a 100.000,00	4
Domanda di sostegno presentata da imprese (agricole e/o agroalimentari) che complessivamente hanno un fatturato medio superiore a € 20.000,00 e inferiore o uguale a € 70.000,00	3

Per il calcolo del fatturato si tiene conto della media dei fatturati degli ultimi due esercizi contabili chiusi al momento della presentazione della domanda.

Viene considerato nel calcolo esclusivamente il volume del fatturato dai prodotti ortofrutticoli.

Nel caso di imprese associate, il volume del fatturato è dato dalla somma dei fatturati delle singole imprese aderenti all'associazione (cooperativa, consorzio, ecc.).

B) Numero dei soggetti partecipanti all'aggregazione	
Criterio di selezione	Punti
Domanda di sostegno presentata da una associazione costituita da un n. di imprese (agricole e/o agroalimentari) superiore a 15	5

Domanda di sostegno presentata da una associazione costituita da un n. di imprese (agricole e/o agroalimentari) superiore a 7 e inferiore o uguale a 15	4
Domanda di sostegno presentata da una associazione costituita da un n. di imprese (agricole e/o agroalimentari) superiore a 3 e inferiore o uguale a 7	3

C) Qualità dei soggetti partecipanti all'aggregazione	
Criterio di selezione	Punti
Presenza nell'aggregazione di almeno un'impresa certificata in biologico (Reg. UE 834/2007)	2
Presenza nell'aggregazione di almeno un'impresa il cui titolare è un giovane imprenditore (di età inferiore a 41anni)	1
Presenza nell'aggregazione di almeno un'impresa che aderisce a marchi di qualità certificati UE (DOP, IGP, DOC, IGT)	1
Presenza nell'aggregazione di almeno un'impresa il cui titolare è in possesso di diploma di laurea in materia attinente al progetto proposto	1
Presenza nell'aggregazione di almeno un'impresa costituita da meno di 3 anni	5

D) Distribuzione territoriale dei progetti al fine di incoraggiare le azioni di sistema e di sinergia tra gli operatori territoriali	
Criterio di selezione	Punti
Domanda presentata da una aggregazione costituita da imprese le cui sedi operative ricadono in almeno 3 diversi comuni del GAL Barbagia	3
Domanda presentata da una aggregazione costituita da imprese le cui sedi operative ricadono in almeno 2 diversi comuni del GAL Barbagia	1

SETTORI: OLIO, CARNI, VINO

Vengono considerate ammissibili le domande di aiuto che raggiungano un punteggio minimo pari a punti 2 conseguiti in almeno 2 principi di selezione.

A) Dimensione aziendale	
Criterio di selezione	Punti
Domanda di sostegno presentata da imprese singole o associate (agricole e/o agroalimentari) che complessivamente hanno un fatturato medio superiore a € 40.000,00	5
Domanda di sostegno presentata da imprese singole o associate (agricole e/o agroalimentari) che complessivamente hanno un fatturato superiore a € 15.000,00 e inferiore o uguale a 40.000,00	3
Domanda di sostegno presentata da imprese singole o associate (agricole e/o agroalimentari) che complessivamente hanno un fatturato superiore a € 8.000,00 e inferiore o uguale a € 15.000,00	1

Per il calcolo del fatturato si tiene conto della media dei fatturati degli ultimi due esercizi contabili chiusi al momento della presentazione della domanda.

Viene considerato nel calcolo esclusivamente il volume del fatturato ottenuto dal prodotto oggetto della domanda di sostegno:

- Vino per i progetti del settore vitivinicolo;
- Olio per i progetti del settore olivicolo;
- Carne per i progetti del settore delle carni;

Nel caso di imprese associate, il volume del fatturato è dato dalla somma dei fatturati delle singole imprese aderenti all'associazione (cooperativa, consorzio, ecc.).

B) Numero dei soggetti partecipanti all'aggregazione	
Criterio di selezione	Punti
Domanda di sostegno presentata da una associazione costituita da un n. di imprese (agricole e/o agroalimentari) superiore a 15	5
Domanda di sostegno presentata da una associazione costituita da un n. di imprese (agricole e/o agroalimentari) superiore a 7 e inferiore o uguale a 15	4
Domanda di sostegno presentata da una associazione costituita da un n. di imprese (agricole e/o agroalimentari) superiore a 3 e inferiore o uguale a 7	3

C) Qualità dei soggetti partecipanti all'aggregazione	
Criterio di selezione	Punti
Progetto presentato da azienda singola o associata certificata in biologico (Reg. UE 834/2007)	2
Progetto presentato da azienda singola o associata da giovane imprenditore (di età inferiore a 41anni)	1
Progetto presentato da azienda singola o associata che aderisce a marchi di qualità certificati UE (DOP, IGP, DOC, IGT)	1
Il progetto prevede la realizzazione di spazi dedicati alla commercializzazione in azienda*	3
* I locali di vendita al dettaglio sono consentiti solo nelle aziende agricole.	
Il progetto prevede la realizzazione di spazi dedicati alla degustazione dei prodotti in azienda	5

D) Distribuzione territoriale dei progetti al fine di incoraggiare le azioni di sistema e di sinergia tra gli operatori territoriali	
Criterio di selezione	Punti
Domanda presentata da una aggregazione costituita da imprese le cui sedi operative ricadono in almeno 3 diversi comuni del GAL Barbagia	3
Domanda presentata da una aggregazione costituita da imprese le cui sedi operative ricadono in almeno 2 diversi comuni del GAL Barbagia	1

E) Innovazione dell'idea progettuale	
Criterio di selezione	Punti
Il progetto prevede interventi finalizzati all'introduzione in azienda di innovazioni e nuove tecnologie legate al prodotto finale	3
Il progetto prevede interventi finalizzati all'introduzione in azienda di innovazioni e nuove tecnologie legate al processo produttivo	5
Il progetto prevede interventi finalizzati all'introduzione in azienda di impianti per il risparmio idrico e/o depurazione acque	2
Il progetto prevede interventi finalizzati all'introduzione in azienda di impianti per la produzione di energie da scarti e sottoprodotti di lavorazione, fotovoltaico, geotermico, eolico.	3
Il progetto prevede la ristrutturazione di immobili ad alti standard energetici (classe A)	1
Il progetto prevede la realizzazione di portali di e-commerce per la vendita dei prodotti	1

Verranno realizzate due graduatorie separate una per il settore ortofrutta una per il settore vino, olio, carne. La graduatoria (vino, olio, carne) sarà strutturata in tre sub graduatorie in modo tale da poter garantire la ripartizione delle risorse secondo quanto stabilito all'art 2 del bando. Gli interventi legati alle innovazioni di prodotto e di processo sono valutati in relazione al contesto del territorio GAL Barbagia.

Il beneficiario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti di accesso alla misura e di quelli che hanno determinato il diritto alle premialità per il periodo minimo di 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di concessione.

PROCEDURE OPERATIVE

Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento "a graduatoria" in cui le domande di sostegno sono selezionate mediante valutazione comparata dei principi di selezione individuati nel presente bando, quindi sulla base di punteggi riferiti ai parametri oggettivi predeterminati e precedentemente riportati, che ciascun richiedente deve dichiarare all'atto della compilazione della domanda di sostegno (*ALL_Attribuzione - punteggio_Formulario*).

Le domande di sostegno ricevibili e ammissibili verranno sottoposte alla valutazione di un'apposita Commissione, ovvero, da uno o più istruttori scelti tra i componenti della struttura tecnica del GAL e, qualora si accertasse la mancanza in organico di adeguate professionalità, da soggetti selezionati esternamente sulla base delle competenze ed esperienze necessarie.

A. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono presentare una domanda di sostegno hanno l'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), autorizzato dall'Organismo pagatore AGEA previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti.

Il CAA acquisisce, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale, i dati anagrafici, i documenti e le informazioni che costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori ed è pertanto fondamentale il corretto aggiornamento del fascicolo.

Con il mandato, i CAA autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo pagatore la responsabilità dell'identificazione del beneficiario, nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dal beneficiario stesso. Il soggetto mandatario deve acquisire anche le seguenti informazioni:

- la data di inizio ed eventuale fine del mandato;
- la data dell'eventuale rinuncia e revoca del mandato;
- il numero del documento di riconoscimento del titolare, o del rappresentante legale dell'azienda;
- il tipo del documento di riconoscimento;
- la data del rilascio e scadenza del documento di riconoscimento.

Per i soggetti diversi dagli agricoltori viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio dovrà riguardare tutte le informazioni e i dati di dettaglio pertinenti al soggetto e/o alla ditta richiedente e ai procedimenti attivati.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale, l'azienda è iscritta, senza oneri per il richiedente, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare, sempre senza oneri per il richiedente, i contenuti informativi dell'Anagrafe regionale.

Il soggetto mandatario ha la facoltà di accedere ai servizi dell'Anagrafe erogati tramite il SIAN limitatamente alle funzioni connesse al mandato ricevuto.

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda al Manuale di gestione fascicolo aziendale approvato con Determinazione del D.G. ARGEA n. 4112 del 12/07/2019 e ss.mm.ii. ed Istruzioni operative Argea n. 12 del 20/10/2021.

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, l'Organismo Pagatore è responsabile della tenuta del fascicolo aziendale dei soggetti iscritti all'Anagrafe che ricadono sotto la propria competenza.

L'azienda che trasferisce la propria sede legale o il titolare dell'impresa individuale che trasferisce la propria residenza, comunica la variazione all'Organismo pagatore ai fini dell'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale. Il trasferimento del fascicolo aziendale ad un altro Organismo pagatore è regolato con circolare dell'Organismo di Coordinamento.

Nel fascicolo aziendale dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente.

B. Presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno potrà avvenire nel periodo compreso tra le **ore 23:59 del 07/09/2023 e le ore 23:59 del 09/10/2023**.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno considerate irricevibili.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN, sono:

- i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;

La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, se pertinenti, sottoscritta con firma digitale OTP (On-Time Password) e trasmessa/rilasciata per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it.

La dematerializzazione del bando prevede la sottoscrizione della domanda con firma elettronica mediante codice OTP: il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso in cui non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

La domanda è ricevibile se debitamente compilata, conformemente al modello presente sul portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste e corredata della documentazione essenziale richiesta nel bando e presentata entro i termini. **Non sono ricevibili domande di sostegno compilate manualmente su supporto cartaceo.** Nel caso di domande

presentate da Società o Cooperative occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale ad inoltrare la domanda di sostegno, chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

Le istruzioni per l'iscrizione e la registrazione degli utenti per l'accesso ai servizi nell'area riservata del portale SIAN sono pubblicati sul sito: <http://www.sian.it/portale-opagea/istruzteconline.jsp>. Il nome utente e la password saranno forniti dal Responsabile regionale delle utenze SIAN.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno sul SIAN, si rimanda al Manuale Utente scaricabile al seguente link: <http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/psr-20142020/come-aderire/il-sistema-informativo>.

N.B. È stata pubblicata sui principali store (Apple e Android) l'App AGEA-OTP. L'APP è gratuita e permette la generazione di One Time Password (OTP) da utilizzare per la firma elettronica di tutti i amministrativi che prevedono la dematerializzazione del procedimento sul portale SIAN. Lo strumento permette di superare le eventuali problematiche derivanti da invii tardivi, da parte dei provider commerciali, del Codice OTP attraverso SMS.

Unitamente alla domanda dovrà essere presentata, sempre attraverso il sistema SIAN, la documentazione appresso riportata:

- Copia di documento d'identità leggibile e in corso di validità del titolare/rappresentante legale dell'impresa;
- Formulario preliminare di progetto con dichiarazione relativa all'attribuzione del punteggio (redatta sulla base dello schema di cui all' Allegato "Attribuzione-punteggio_Formulario-");
- Visura camerale;
- Solo nei casi in cui l'intervento riguardi la trasformazione verso prodotti non compresi nell'allegato 1 del TFUE Dichiarazione sugli aiuti "de minimis" (redatta sulla base dello schema di cui all'allegato "All_Dichiarazione-sostitutiva-de-minimis");
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (Allegato *Informativa dati personali - autorizzazione dati*);
- qualora l'immobile non sia detenuto in proprietà esclusiva, il richiedente dovrà produrre, allegato alla Domanda di Sostegno, regolare autorizzazione del proprietario, o comproprietario, a realizzare l'intervento secondo il l'Allegato "Autorizzazione proprietario" debitamente compilato e firmato. Qualora il richiedente non abbia la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento per almeno 7 anni dalla data di presentazione della Domanda di Sostegno, dovrà presentare, unitamente alla stessa, una dichiarazione – compilata secondo l'Allegato "Dichiarazione di impegno disponibilità giuridica" - con la quale si impegna a formalizzare e produrre il titolo relativo alla disponibilità giuridica prima dell'emissione del provvedimento di concessione, pena il rigetto della domanda. Sempre prima dell'emissione del provvedimento di concessione, la disponibilità giuridica degli immobili oggetto di investimento dovrà risultare dal fascicolo aziendale del beneficiario.
- solo nel caso di progetti presentati da società o cooperative dotate per Statuto di organo decisionale collegiale (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) è necessario allegare copia della deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere il contributo e di delega a compiere tutti gli atti successivi necessari;

Altra documentazione nel caso di progetti presentati da aggregazioni:

- atto costitutivo/contratto/altra documentazione probante l'avvenuta costituzione;
- nel caso il soggetto richiedente si autoattribuisca il punteggio relativo alla dimensione aziendale, riferito al fatturato, allegare il bilancio o altra documentazione contabile e fiscale relativa ai due esercizi precedenti la presentazione della domanda;
- nel caso il soggetto richiedente si autoattribuisca il punteggio relativo alla certificazione di regime biologico, allegare la documentazione comprovante tale certificazione;
- nel caso il soggetto richiedente si autoattribuisca il punteggio relativo alla certificazione DOP, IGP, DOC, IGT, allegare la documentazione comprovante tale certificazione;
- nel caso il soggetto richiedente si autoattribuisca il punteggio relativo al possesso di diploma di laurea in Materie attinenti al bando documentazione comprovante tale certificazione;

In merito all'upload documentale sul Sian, si precisa che i file PDF eventualmente firmati digitalmente:

- che conservano l'estensione .PDF possono essere caricati a sistema sia direttamente sia raggruppati in archivi ZIP, RAR o 7Z;
- che non conservano l'estensione .PDF e, ad esempio assumono l'estensione P7M devono essere caricati esclusivamente all'interno di archivi ZIP, RAR o 7Z;

Non sono ammessi allegati nei formati JPG, JPEG e PNG.

C. Istruttoria della domanda di sostegno

Il procedimento amministrativo inizia con la presa in carico da parte del GAL della domanda di sostegno rilasciata sul SIAN completa di tutti gli allegati previsti dal bando.

La domanda è ricevibile se debitamente compilata, conformemente al modello presente sul portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste e corredata della documentazione essenziale richiesta nel bando e presentata entro i termini.

I requisiti per l'accesso ai benefici e per la determinazione delle priorità devono essere posseduti dal richiedente e la verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio).

Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Ai sensi dell'art. 34 del Reg. (UE) n. 1303/2013 il GAL provvede ai controlli amministrativi sulle domande di sostegno, al fine di verificare la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione dell'Unione Europea, nazionale, regionale, dal PdA del GAL, e altre norme e requisiti obbligatori.

1^ Graduatoria di ammissibilità

Al fine della redazione della prima graduatoria dei progetti ammissibili, sulla base delle dichiarazioni rese dal beneficiario, il GAL verifica:

- la ricevibilità della domanda;
- il rispetto dei requisiti del beneficiario e della corretta attribuzione del relativo punteggio.

Il GAL approva e pubblica la prima graduatoria; l'atto di approvazione della prima graduatoria dei progetti ammissibili riporta l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili sulla base delle dichiarazioni rese e dei punteggi auto attribuiti dai richiedenti. Pubblica inoltre l'elenco delle domande ammissibili non finanziabili Per ciascun richiedente la graduatoria indicherà:

- identificativo della domanda;
- CUAA;
- ragione sociale;
- punteggio attribuito;
- posizione in graduatoria;
- spesa totale e importo dell'aiuto richiesto.

La graduatoria di ammissibilità resterà aperta fino alla conclusione della programmazione 2014- 2020.

I soggetti le cui domande sono individuate come ammissibili e finanziabili dovranno presentare, su richiesta del GAL, il progetto di dettaglio.

Il provvedimento sarà integralmente pubblicato sul sito Internet del GAL ed inviato via e-mail all'Autorità di Gestione/Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali.

I soggetti le cui domande sono individuate come ammissibili e finanziabili dovranno presentare, su richiesta del GAL, il progetto di dettaglio.

D. Presentazione del progetto di dettaglio

La richiesta di presentazione del progetto sarà effettuata dal GAL mediante invio di comunicazione all'indirizzo di posta

elettronica certificata (PEC) del richiedente.

I soggetti la cui domanda di sostegno risulta ammissibile e finanziabile dovranno presentare, a seguito di comunicazione del GAL, il progetto di dettaglio tramite posta elettronica certificata, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione (vedi il punto C del presente articolo, paragrafo "1^ graduatoria di ammissibilità").

Il progetto di dettaglio consta dei seguenti elaborati:

1) Relazione tecnico-economica che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- Descrizione dettagliata dell'azienda e delle attività svolte;
- Descrizione dettagliata delle le attività previste, con riferimento agli interventi ammissibili di cui all'Art.6 del presente bando;
- Relazione tra gli interventi previsti e gli obiettivi dell'operazione, mediante la descrizione della situazione di partenza dell'azienda, delle tappe essenziali, degli obiettivi e delle azioni poste in essere per lo sviluppo della stessa. Deve essere descritto, inoltre, come l'investimento sia coerente con l'ordinamento produttivo aziendale e sia dimensionato;
- Qualora sia previsto l'acquisto di beni mobili, impianti, macchinari e attrezzature, la Relazione Tecnico-economica deve illustrare il collegamento/nesso tecnico con le attività da svolgere. In caso di autoattribuzione del punteggio di premialità relativo a uno o più criteri specificare la tipologia di beni da acquistare;
- Comune ed identificativi catastali degli immobili (terreni e/o fabbricati) sui quali si intendono effettuare gli investimenti;
- descrizione dell'impatto economico e occupazionale derivante dalla realizzazione del progetto;
- evidenziare vincoli e obblighi derivanti dalla normativa vigente, dimostrandone il rispetto in relazione alle azioni da realizzare;
- qualora necessario: riportare elenco dei preventivi e indicazione della scelta e delle motivazioni. Quando non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario che la relazione descriva in maniera esaustiva la scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto).

Tutti gli investimenti devono essere adeguatamente dimensionati e giustificati.

Nel caso in cui il richiedente presenti un progetto integrato, dovrà essere indicata in maniera dettagliata e opportunamente documentata la relazione diretta fra il presente intervento e quello presentato nell'ambito del bando a regia GAL Barbagia 16.4 "*Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti del territorio e promuoverne il consumo*" (CU 69945).

2) Cartografia:

- corografia 1:25.000 con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda e l'individuazione di tutti i corpi aziendali, esattamente delineati;
- planimetria aziendale in scala opportuna con l'indicazione e l'ubicazione di tutte le opere esistenti (fabbricati, viabilità, opere idriche, recinzioni, opere di elettrificazione, frangivento ecc.) e di quelle da eseguire, corredata da riferimenti catastali.

Gli elaborati cartografici devono consentire, oltre ad una agevole individuazione del fabbricato nel territorio, anche una immediata valutazione della situazione strutturale aziendale prima e dopo la realizzazione degli investimenti.

3) Computo metrico estimativo: stilato in maniera analitica con le voci distinte per intervento e, nell'ambito di ciascun intervento, per categorie di opere. Alla fine del computo deve essere inserita la tabella riassuntiva contenente i seguenti elementi:

- importo totale delle spese per la realizzazione degli investimenti sui fabbricati;
- importo totale delle spese per acquisto di beni mobili;
- importo delle spese generali direttamente collegate alle voci precedenti in percentuale non superiore al 10% o al 5% (in caso di acquisto di soli beni mobili) degli investimenti ammessi a contributo;
- importo totale degli investimenti immateriali;
- costo totale per la realizzazione dell'operazione;

- contributo richiesto.

4) Preventivi relativi alle spese non comprese nelle voci dei prezzi come previsto dall'Art. 8 "Spese ammissibili" del presente bando;

5) Disegni delle opere e degli impianti: i fabbricati devono essere riportati in scala adeguata (in pianta, in sezione ed in prospetto) e debitamente quotati per il necessario riferimento alle rispettive voci del computo metrico. I dettagli di rilevante importanza vanno disegnati a parte ed in scala maggiore. I beni mobili, i macchinari, le attrezzature previsti in progetto devono essere riportati in pianta, ubicandoli nella posizione in cui saranno collocati.

6) Documentazione fotografica: che attesti lo stato dei luoghi prima dell'attuazione dell'intervento (al bisogno, ai fini della rendicontazione sociale del GAL, tale documentazione fotografica potrà essere acquisita prima, durante e dopo i lavori direttamente da personale addetto del GAL).

7) Dichiarazione di Agibilità': Qualora il progetto preveda l'installazione di macchine o attrezzatura in edifici esistenti e/o che devono essere ristrutturati, è necessario dimostrarne il possesso della dichiarazione di agibilità ai fini della concessione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il progetto deve essere redatto da uno o più tecnici liberi professionisti i allo scopo, abilitati ed iscritti al corrispettivo Ordine/Collegio professionale, salvo il caso in cui l'investimento riguardi esclusivamente l'acquisto di beni mobili.

Tutta la documentazione concernente il progetto di dettaglio, compresi i disegni e la cartografia, deve essere trasmessa in formato PDF, eventualmente raggruppata in archivi ZIP, RAR e 7Z.

Non sono ammessi allegati nei formati JPG, JPEG e PNG.

Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario che ha l'obbligo di esibirli qualora gli vengano richiesti in sede di controlli.

E. Istruttoria del progetto del dettaglio e concessione dell'aiuto

Una volta acquisito il progetto di dettaglio il GAL procederà alla verifica della documentazione progettuale, dei criteri di selezione, degli impegni e degli altri obblighi relativi alla concessione del sostegno, nonché alla verifica della congruità e ragionevolezza dei costi proposti, utilizzando le check list predisposte nel SIAN.

Il GAL effettuerà i controlli sul 100% delle domande ammissibili all'istruttoria. Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, il GAL procederà ai sensi di legge e all'archiviazione dell'istanza.

Il punteggio e il conseguente posizionamento della domanda nella graduatoria sono definitivamente assegnati al completamento dell'istruttoria.

Qualora fossero necessarie integrazioni, il GAL può richiedere documentazione integrativa. In tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica e assegnando un termine di almeno 10 giorni per la presentazione della documentazione. Il termine per la conclusione del procedimento viene sospeso per il periodo necessario ad acquisire la documentazione integrativa.

L'integrazione non può riguardare gli elementi essenziali del procedimento istruttorio contenuti nel fascicolo aziendale e/o le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione.

Il sopralluogo in azienda nella fase istruttoria non è obbligatorio, ma sarà riservato ai soli casi per i quali l'istruttore ritenga indispensabile una verifica in situ e solo in caso di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dal richiedente.

Al termine dell'attività istruttoria, il Direttore del GAL, con apposita Determinazione, approva la graduatoria e ne dispone la pubblicazione.

Successivamente il GAL emana i seguenti provvedimenti:

- concessione del contributo, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile e termine di conclusione delle operazioni;

- oppure, diniego del contributo, con indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale e motivazione sintetica della decisione.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, eventuali spese sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della concessione degli aiuti, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL e, pertanto, rimangono a carico degli stessi richiedenti.

In caso di diniego del finanziamento, anche parziale, sarà inviata al richiedente una comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità o di diniego parziale di finanziamento. In tale comunicazione saranno indicati:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine entro il quale presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del Direttore del GAL, cui seguirà comunicazione di diniego del finanziamento, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione, i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio e sino ad esaurimento delle risorse disponibili. La graduatoria delle domande di sostegno contiene i seguenti elementi:

- elenco delle domande ammissibili e finanziabili per le quali può essere adottato l'atto di concessione;
- elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse;
- elenco delle domande non ammissibili a finanziamento.

10. PRESENTAZIONE ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Le diverse tipologie di domande di pagamento che il beneficiario può presentare sono descritte all'Art. 8 "Modalità di finanziamento" del presente bando.

Di seguito si riportano le modalità di presentazione delle domande di pagamento.

Domanda di pagamento dell'anticipazione

Il beneficiario, ai fini dell'erogazione dell'anticipo, deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento sul SIAN mediante la procedura on-line entro 3 (tre) mesi dal Provvedimento di Concessione del sostegno. Entro lo stesso termine, il beneficiario può richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) mesi oltre la scadenza prefissata, per l'inoltro della domanda di pagamento e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine il beneficiario non potrà più richiedere l'anticipo, ma unicamente un acconto e/o il saldo.

Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documento di identità del richiedente in corso di validità;
- polizza fideiussoria (stipulata secondo le regole dell'Organismo Pagatore AGEA e compilata mediante la procedura on-line presente su SIAN);
- titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento, laddove non già prodotti in sede di presentazione del progetto di dettaglio; il titolo autorizzativo deve essere prodotto anche nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente l'acquisto di beni mobili qualora questi siano da inserire/installare in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione. In sede di saldo deve essere prodotta la dichiarazione di agibilità. Qualora l'investimento proposto non necessiti di titolo autorizzativo, deve essere prodotta una dichiarazione del direttore dei lavori che lo attesti. La dichiarazione deve riportare le motivazioni e/o i riferimenti normativi;
- lettera di incarico al Direttore dei Lavori, non necessaria nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili;

- comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del Direttore dei Lavori;
- Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, per i quali non è richiesta la nomina di un Direttore dei Lavori, deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto.
- documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori (vedi allegato 10).

Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, per i quali non è richiesta la nomina di un Direttore dei Lavori, deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto.

Tutta la documentazione richiesta deve essere allegata in formato PDF. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario ed esibiti in occasione dei controlli sul luogo dell'investimento (visita in situ, controllo in loco, controllo ex-post).

Domanda di pagamento del SAL

Per richiedere l'erogazione dell'acconto su stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line.

È possibile l'erogazione di più acconti, entro il limite massimo dell'80% del contributo concesso, (2° e 3° SAL) è riservata ai beneficiari che non hanno percepito anticipazione del contributo.

Le domande di acconto possono essere presentate entro 2 (due mesi) dalla scadenza del provvedimento di concessione, salvo richiesta di proroga del provvedimento di concessione.

Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture quietanzate e/o documenti contabili equivalenti);
- copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, estratto del conto corrente riportante l'esecuzione dei bonifici, F24 con quietanza, documenti giustificativi dei pagamenti tramite finanziaria);
- dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti. È da precisare che, anche in presenza di liberatoria per l'intero importo, una fattura interamente pagata ma tracciata soltanto parzialmente non è ammissibile in toto. Per pagamenti tracciati ma non sostenuti direttamente dal beneficiario si riconoscerà solo la parte sostenuta dal beneficiario;
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori (contabilità parziale), composto da [1] breve relazione descrittiva degli investimenti realizzati e [2] computo metrico degli investimenti e delle spese generali realizzati, comparativo con gli investimenti e le spese generali ammessi in concessione (nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa);
- documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori (vedi allegato 10).

Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina quindi di un Direttore dei Lavori, deve essere prodotto uno stato di avanzamento dell'operazione a firma del beneficiario, consistente in un quadro delle forniture realizzate, comparativo con le forniture ammesse in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.

Qualora non sia stata richiesta l'anticipazione, il beneficiario deve allegare alla prima domanda di pagamento di SAL anche i seguenti documenti:

- titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento, laddove non già prodotti in sede di domanda di sostegno; il titolo autorizzativo deve essere prodotto anche nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente l'acquisto di beni mobili qualora questi siano da inserire/installare in edifici di nuova costruzione o oggetto di

ristrutturazione. In sede di saldo, deve essere prodotta la dichiarazione di agibilità. Qualora l'investimento proposto non necessiti di titolo autorizzativo, deve essere prodotta una dichiarazione del direttore dei lavori che lo attesti.

- La dichiarazione deve riportare le motivazioni e/o i riferimenti normativi;
- lettera di incarico al Direttore dei Lavori, non necessaria nel caso investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili

La documentazione richiesta deve essere allegata in formato PDF. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario ed esibiti in occasione dei controlli sul luogo dell'investimento (visita in situ, controllo in loco, controllo ex-post).

Domanda di pagamento del saldo finale

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda mediante la procedura on-line. Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documento di identità del richiedente in corso di validità;
- dichiarazione di fine lavori a firma del Direttore dei lavori (nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina di un Direttore dei Lavori, deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di fine fornitura con la relativa data);
- certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori e certificato di collaudo dove previsto (di cui all'art. 14 delle Direttive SUAPE approvate con D.G.R. 11/14 del 28.02.2017 e ss.mm.ii.);
- copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture quietanzate e/o documenti contabili equivalenti);
- copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, estratto del conto corrente riportante l'esecuzione dei bonifici, F24 con quietanza, documenti giustificativi dei pagamenti tramite finanziaria);
- dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti. È da precisare che, anche in presenza di liberatoria per l'intero importo, una fattura interamente pagata ma tracciata soltanto parzialmente non è ammissibile in toto. Per pagamenti tracciati ma non sostenuti direttamente dal beneficiario si riconoscerà solo la parte sostenuta dal beneficiario.
- stato finale a firma del Direttore dei Lavori (contabilità finale), composto da [1] breve relazione descrittiva degli investimenti realizzati e [2] computo metrico degli investimenti e delle spese generali realizzati, comparativo tra gli investimenti effettivamente realizzati e le spese ammesse in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.
- documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori (vedi allegato 10);
- planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite (non necessaria nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili);
- disegni esecutivi delle singole opere, compresi elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili, arredi, macchinari, attrezzature (nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, devono essere prodotti appositi elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili acquistati);
- documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi post intervento;
- certificato di collaudo (di cui all'art. 14 delle Direttive in materia di SUAPE approvate con D.G.R. 11/14 del 28.02.2017) oppure, qualora non sia previsto il collaudo, dichiarazione di agibilità (di cui all'art. 13 delle Direttive SUAPE) corredata della prevista documentazione e della ricevuta definitiva rilasciata dal SUAPE. La dichiarazione di agibilità deve essere prodotta anche nel caso di investimenti riguardanti esclusivamente l'acquisto di beni mobili qualora questi siano stati inseriti/installati in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione;
- titolo/i abilitativo/i all'esercizio dell'attività;

- nel caso di progetto integrato, copia della domanda di pagamento di saldo finale presentata a valere sul bando a regia GAL Barbagia 16.4 "Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti del territorio e promuoverne il consumo" (CU 69945). A riguardo, al fine di poter confermare la maggiorazione dell'aliquota di sostegno secondo le previsioni del presente bando, si precisa fin da ora che in fase di istruttoria della domanda di pagamento di saldo finale presentata a valere sulla sottomisura 4.2 "Investire per adeguare le aziende di trasformazione dei prodotti agroalimentari" a regia GAL, si verificherà d'ufficio che sia stata istruita positivamente la domanda di saldo presentata a valere sulla sottomisura 16.4.1.1 e autorizzata la liquidazione.

Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina quindi di un Direttore dei Lavori, deve essere prodotto uno stato finale dell'operazione a firma del beneficiario, consistente in un quadro delle forniture realizzate, comparativo con le forniture ammesse in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.

Nel caso non sia stata richiesta l'anticipazione e non sia stata presentata nessuna domanda di pagamento di SAL, il beneficiario deve allegare alla domanda di pagamento del saldo finale anche i seguenti documenti:

- titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento, laddove non già prodotti in sede di domanda di sostegno (il titolo autorizzativo deve essere prodotto anche nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente l'acquisto di beni mobili qualora questi siano da inserire/installare in edifici di nuova costruzione, o oggetto di ristrutturazione);
- qualora l'investimento proposto non necessiti di titolo autorizzativo, deve essere prodotta una dichiarazione del direttore dei lavori che lo attesti. La dichiarazione deve riportare le motivazioni e/o i riferimenti normativi;
- lettera di incarico al Direttore dei Lavori (non necessaria nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili);

Tutta la documentazione richiesta deve essere allegata in formato PDF. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario ed esibiti in occasione dei controlli sul luogo dell'investimento (visita in situ, controllo in loco, controllo ex-post).

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Ai sensi dell'art. 48 comma 3 del Reg. (UE) 809/2014, i controlli amministrativi sulle domande di pagamento includono la verifica:

- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati per le operazioni sovvenzionate sulla base di costi reali.

Nel caso di progetto integrato (salvo in caso di variante per rinuncia al progetto approvato a valere sulla sottomisura 16.4.1.1) il GAL – al fine di poter confermare la maggiorazione dell'aliquota di sostegno secondo le previsioni del presente bando e concludere positivamente il procedimento istruttorio – verificherà che sia stata istruita positivamente la domanda di saldo riguardante il progetto approvato a valere sul Bando a regia GAL Barbagia 16.4 "Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti del territorio e promuoverne il consumo" (CU 69945).

Visita in situ

I controlli amministrativi delle domande di pagamento prevedono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso, ad eccezione delle operazioni comprese nel campione selezionato per i controlli in loco, per le quali la visita in situ può non essere effettuata. In caso di una sola visita, questa sarà effettuata in sede di istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale.

I controlli amministrativi comprendono il controllo sui contributi già erogati, secondo le procedure predisposte in ambito SIAN, intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o

attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo si verifica che l'aiuto totale non superi i massimali di aiuto ammessi, al fine di evitare doppi finanziamenti irregolari con altri regimi nazionali o dell'unione europea o periodi di programmazione precedenti.

Le spese per essere riconosciute devono essere state oggetto di un provvedimento di concessione di un contributo ed essere state effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, attraverso "pagamenti effettuati" comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Le risultanze dell'istruttoria della domanda di pagamento devono concludersi con la liquidazione di un importo di spesa non inferiore al 50% dell'importo concesso nella fase di concessione dell'aiuto

Controlli in loco

I controlli in loco, da effettuarsi prima del pagamento finale hanno come obiettivo la verifica completa dell'operazione come da documentazione presentata e approvata all'atto della concessione dell'aiuto. In base a quanto disposto dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 809/2014, per ogni anno solare è necessario effettuare controlli su un campione pari ad almeno al 5% della spesa finanziata dal FEASR e pagata dall'Organismo Pagatore in quell'anno. Il beneficiario è informato sugli obblighi in materia di controlli in loco, che verranno realizzati secondo le modalità previste agli artt. 49-50-51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e che, ai sensi dell'articolo 59.7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci. La procedura di selezione del campione sarà effettuata sul sistema SIAN. Ai sensi dell'art. 51 del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli in loco includono una visita sul luogo in cui l'operazione è realizzata al fine di verificare:

- che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e che siano stati rispettati tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
- l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di aiuto e per la quale il sostegno è stato concesso.

L'attività di controllo svolta, i risultati della verifica e le misure e sanzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità sono registrate su apposite check list, che sono riportate sul SIAN.

I beneficiari hanno l'obbligo di facilitare lo svolgimento del controllo in loco. Ai sensi dell'articolo 59.7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, l'impossibilità di effettuare un controllo in loco per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, comporta la decadenza dal sostegno ed il rigetto della domanda di pagamento.

Liquidazione del contributo

Le domande di pagamento la cui istruttoria sia stata chiusa con esito positivo sono inserite negli elenchi delle domande istruite positivamente e liquidabili, per l'autorizzazione al pagamento da parte dell'OPR ARGEA.

Correzione errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente (art. 59, par. 6 Reg UE n. 1306/2013), purché il beneficiario abbia agito in buona fede (art. 4, Reg UE n. 809/2014).

I beneficiari che informano le competenti autorità in merito all'inesattezza delle domande di aiuto o di pagamento non dovrebbero essere oggetto di sanzioni amministrative, indipendentemente dalla causa dell'inadempienza, purché non siano stati informati dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco o l'autorità non li abbia già informati dell'esistenza di eventuali inadempienze nella loro domanda di aiuto o di pagamento.

L'articolo 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle procedure di controllo, precisa che le domande di sostegno, le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

A tal fine si chiarisce che:

- sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore;

- non sono considerabili errori palesi le informazioni e/o i dati contenuti nella domanda di aiuto riferiti alle condizioni di ammissibilità da cui potrebbe derivare la concessione di un aiuto o il pagamento di un importo più elevato;

- le rettifiche di domande di sostegno devono essere esaminate individualmente e, in caso di accettazione, deve esserne indicata con precisione la o le ragioni, segnatamente la mancanza di rischio di frode nonché la data della rettifica e la persona responsabile. L'ufficio responsabile predispone e conserva un resoconto sui casi per i quali ha riconosciuto l'esistenza di errori palesi.

Di seguito si riportano alcuni esempi di irregolarità che possono generalmente essere considerate errori palesi:

- Semplici errori di scrittura messi in evidenza in occasione dell'esame di base della domanda: caselle non compilate oppure informazioni mancanti; codice statistico o bancario erraneo.

- Errori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie): errori di calcolo; contraddizioni tra le informazioni trasmesse nello stesso modulo di domanda di sostegno; contraddizioni tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di sostegno e la domanda stessa (ad esempio: carte o passaporti in contraddizione con i dati che figurano nella domanda).

11. VARIANTI (IN CORSO D'OPERA, NON SOSTANZIALI, CAMBIO DEL BENEFICIARIO)

Entro la scadenza del periodo previsto per la conclusione dell'intervento approvato dal GAL, sulla base di comprovate esigenze, potrà essere presentata una richiesta di variante. Le modifiche non potranno in nessun caso riguardare gli obblighi, gli impegni e i vincoli imposti dal bando e dai Regolamenti UE.

Non potranno in ogni caso essere autorizzate varianti in diminuzione che comportino una riduzione superiore al 50% della spesa complessiva ammessa in concessione.

Non saranno, tuttavia, autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti di ammissibilità e/o una alterazione della posizione in graduatoria in base alla quale la domanda di sostegno è stata finanziata.

Varianti in corso d'opera

Possono essere effettuate varianti in corso d'opera, qualora sia necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all'atto della progettazione, a condizione che siano rispettati i seguenti principi:

- le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari;

- la richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante;

- le varianti in corso d'opera possono essere approvate a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità del tipo d'intervento e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Nel caso in cui non si realizzasse più l'investimento della 16.4.1.1, e venisse meno il progetto integrato, occorre chiedere una variante riducendo il contributo al 40%.

- una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della domanda di sostegno;

- non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti di ammissibilità o un'alterazione della posizione in graduatoria in base alla quale la domanda di sostegno è stata finanziata.

Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Nel rispetto di tali condizioni, sono considerate varianti in corso d'opera:

- il cambio di beneficiario;
- il cambio della sede dell'investimento;
- le modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
- le modifiche alla tipologia delle opere/attività approvate.

Ad eccezione delle varianti non sostanziali come più sotto descritte, tutte le varianti devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale.

Le attività, i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

Non potranno in ogni caso essere autorizzate varianti in diminuzione che comportino una riduzione superiore al 50% della spesa complessiva ammessa in concessione.

Varianti non sostanziali

Si tratta di varianti di modesta entità, che devono essere comunicate all'ufficio competente, ma che possono essere approvate direttamente in sede di liquidazione finale (non in sede di approvazione di un SAL) senza necessità di approvazione preventiva.

Caratteristiche delle varianti non sostanziali sono:

- Modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative o modifiche che per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia delle attività approvate.
- L'importo della variante non può superare il 10% dell'importo ammesso in concessione. A tale proposito si specifica che tale variazione si riferisce a rimodulazioni di importi tra le categorie di spese ammesse a contributo (compreso la categoria delle spese generali). Pertanto, ciascuna categoria di spesa ammessa non può subire un aumento superiore al 10%. In caso contrario è da considerarsi variante sostanziale e quindi deve essere preventivamente autorizzata.

La rimodulazione degli importi viene effettuata normalmente dal beneficiario all'atto della compilazione delle domande di pagamento di saldo. La modifica non sostanziale va sempre comunicata ma non preventivamente autorizzata in ogni caso va motivata in sede di relazione finale. Non potranno in ogni caso essere approvate varianti non sostanziali in diminuzione che comportino una riduzione superiore al 50% della spesa complessiva ammessa in concessione

Trasferimento degli impegni e Cambio di beneficiario

Ai sensi dell'art. 8 del Reg (UE) n. 809/2014 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

La richiesta di cambio di beneficiario, da presentare al GAL, deve contenere le motivazioni della richiesta, i dati del nuovo soggetto che subentra (compresi quelli necessari a dimostrare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità), l'accettazione senza riserve da parte di chi subentra delle dichiarazioni, impegni, autorizzazioni e obblighi sottoscritti dal cedente. La richiesta deve essere firmata dal cedente (tranne in caso di subentro per decesso del beneficiario) e dal subentrante.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario.

Le richieste di variante per cambio di beneficiario possono essere inoltrate a seguito della approvazione del progetto e ottenimento della determinazione di concessione dell'aiuto.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Cause di forza maggiore

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di forza maggiore, o di circostanze eccezionali, al beneficiario non viene richiesto il rimborso, né parziale né integrale, per il mancato rispetto degli impegni assunti.

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'art. 2 del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione nelle seguenti fattispecie (tra parentesi la documentazione necessaria a dimostrarne l'esistenza):

- decesso del beneficiario (certificato di morte);
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungodegenza e attestante che le malattie invalidanti non consentono lo svolgimento della specifica attività professionale);
- calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda (provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche);
- distruzione fortuita dei fabbricati aziendali (denuncia alle forze dell'ordine);
- esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda (provvedimento dell'autorità pubblica che dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate);
- un'epizoozia del patrimonio zootecnico totale o parziale del beneficiario (certificato dall'autorità sanitaria competente o da un veterinario riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, che attesta la presenza dell'epizoozia), o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte delle colture del beneficiario (ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente);
- fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale (ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente).

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà".

Altre cause di forza maggiore possono essere valutate dall'Organismo pagatore. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione C (88) 1696 della Commissione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Proroghe

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che non pregiudichino la presentazione della domanda di saldo finale entro il mese di giugno 2025 al fine di consentire l'istruttoria della relativa domanda di pagamento entro il 31.12.2025 nel rispetto della tempistica di chiusura e rendicontazione della

programmazione 2014-2022, stabilita con il regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al GAL che previa istruttoria accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Non può essere concessa proroga se questa è motivata da difficoltà legate alla sostenibilità economica dell'investimento (mancato ottenimento del prestito bancario ecc.)

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

Alla concessione della proroga si provvede con atto del Direttore del GAL.

11.1 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Stabilità delle operazioni

Il periodo di stabilità è fissato in almeno 5 (cinque) anni dal pagamento del saldo al beneficiario. L'aiuto è rimborsato, ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, laddove entro il periodo di stabilità accada:

- la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, in particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste per il sostegno.

Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo dopo l'ultimazione dei lavori e l'erogazione del saldo finale. Al riguardo si specifica che il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per dieci anni e per cinque anni dall'accertamento finale, a pena di decadenza della concessione e conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi.

Il mancato rispetto dei vincoli, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione, successivamente al collaudo e nel periodo di durata dell'impegno, al fine di verificare il corretto utilizzo delle opere, macchine, impianti e attrezzature finanziate.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente autorizzata dall'ufficio che ha concesso il contributo, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. L'aiuto non è rimborsato quando la cessazione dell'attività produttiva avvenga a causa di un fallimento non fraudolento.

Recesso dagli impegni (rinuncia)

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi.

12. RITIRO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, PAGAMENTO E ALTRE DICHIARAZIONI

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno, una domanda di pagamento, o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto e tale ritiro è registrato dall'ufficio dell'istruttore competente, fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti che intende ritirare, o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco, o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

I ritiri delle domande di sostegno, domande di pagamento o altre dichiarazioni riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovano prima della presentazione dei documenti in questione, o di parte di essi.

Pertanto, qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario, le somme eventualmente erogate sono recuperate integralmente e sono recuperati anche gli interessi. Gli interessi sono calcolati per il periodo che va dalla data di valuta del pagamento alla data di provvedimenti di decadenza dell'operazione.

Revoca della concessione

Relativamente ai soli casi di progetti integrati tra la presente sottomisura ed il Bando a regia GAL Barbagia 16.4 "Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti del territorio e promuoverne il consumo" (CU 69945) nel caso in cui in sede di istruttoria della domanda di pagamento di saldo finale non venga accertata l'effettiva realizzazione dell'intervento sostenuto dalla sottomisura 16.4.1.1 si procederà alla revoca del contributo concesso a valere sul presente bando (fatto salvo il caso in cui sia stata approvata una variante per rinuncia al progetto approvato nell'ambito della sottomisura 16.4.1.1, con conseguente riduzione della percentuale di contributo spettante per la sottomisura 4.2 a regia GAL), con restituzione degli eventuali pagamenti già ricevuti e dei relativi interessi.

13. REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Per gli investimenti e le operazioni non connesse alle superfici e gli animali, si applicano le disposizioni specifiche stabilite ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014 (titolo III), del Reg. (UE) n. 809/2014 (articolo 63) e del D.M. n. 3536 del 08.02.2016 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014:

- 1) Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.
- 2) Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati:
 - impegni previsti dal programma di sviluppo rurale;
 - altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.
- 3) Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi di cui al punto 2), lo Stato membro tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno di cui al punto 2). La gravità dell'inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati. L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme. La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli. La ripetizione di un'inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.
- 4) In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche fondate sui criteri di cui al punto 3) si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.
- 5) Qualora in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al punto 3) sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di

operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

- 6) Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
- 7) Se le revoche e le sanzioni amministrative di cui ai punti 1), 2), 4), 5) e 6) non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione europea in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014:

- 1) I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

- 2) La sanzione amministrativa di cui al punto 1) si applica, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

Ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n. 3536 del 08.02.2016:

- 1) Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.
- 2) La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni.
- 3) Ove si accertino infrazioni, relative ad impegni od a gruppi di impegni, di gravità, entità e durata di livello massimo o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi indebitamente erogati.

Riduzioni

Le disposizioni regionali per le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari sono state approvate con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2511/DecA/50 del 09/11/2019 (vedi allegato 6 del bando) e n. 1278/DecA/25 del 18/05/2017.

La mancata ottemperanza degli impegni sotto riportati comporta l'applicazione delle percentuali di riduzione del sostegno concesso indicate nelle seguenti tabelle:

Mantenimento della destinazione d'uso dell'investimento [art. 71 Reg. (UE) 1303/2013]

Inadempienza	Livello di infrazione dell'impegno			Media del punteggio	Percentuale di riduzione
	Gravità	Entità	Durata		
Omesso mantenimento della destinazione d'uso dell'investimento entro 5 anni dall'accertamento finale	Alto	Alto	Alto	5	100%

Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto per almeno 5 anni dalla data del saldo finale

Inadempienza	Livello di infrazione dell'impegno			Media del punteggio	Percentuale di riduzione
	Gravità	Entità	Durata		
Omesso mantenimento della localizzazione delle attività produttive oggetto dell'aiuto entro 5 anni dall'accertamento finale	Alto	Alto	Alto	5	100%

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive

Inadempienza	Livello di infrazione dell'impegno			Media del punteggio	Percentuale di riduzione
	Gravità	Entità	Durata		
Omesso mantenimento della localizzazione delle attività produttive oggetto dell'aiuto entro 5 anni dall'accertamento finale	Alto	Medio	Medio	3,66	10%

Mantenimento della disponibilità dei beni oggetto dell'aiuto per un periodo di almeno 5 anni dalla data del collaudo finale

Inadempienza	Livello di infrazione dell'impegno			Media del punteggio	Percentuale di riduzione
	Gravità	Entità	Durata		
Omesso mantenimento della disponibilità dei beni oggetto dell'aiuto a partire dal 1° e fino al 3° anno compreso dalla data del collaudo finale	Alto	Alto	Medio	4,33	100%
Omesso mantenimento della disponibilità dei beni oggetto dell'aiuto a partire dal 4° anno dalla data del collaudo finale	Alto	Medio	Medio	3,66	10%
Omesso mantenimento della disponibilità dei beni oggetto dell'aiuto a partire dal 5° anno dalla data del collaudo finale	Medio	Medio	Basso	2,33	3%

Mancata pubblicità dell'investimento (Controllo in situ ed ex-post)

Le riduzioni si applicano nel caso di inadempienze relative ad interventi che beneficiano di un sostegno pari o superiore a 50.000 euro.

Inadempienza	Livello di infrazione dell'impegno			Media del punteggio	Percentuale di riduzione
	Gravità	Entità	Durata		
Targhe e cartelloni mancato rispetto dimensioni e percentuale spazio informazioni (paragrafo 5 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)	Basso	Basso	Basso	1	3%
Targhe e cartelloni mancato inserimento sul frontespizio di loghi e diciture (paragrafo 5 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)	Alto	Basso	Basso	2,33	3%
Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato	Medio	Medio	Basso	2,33	3%

	Livello di infrazione dell'impegno			Media del punteggio	Percentuale di riduzione
	Gravità	Entità	Durata		
di un sostegno pubblico compreso tra € 50.000 e 500.000					
Visibilità delle targhe e cartelloni	Alto	Alto	Basso	3,67	10%
Sito WEB finanziato dall'intervento: mancato inserimento link sito web Commissione UE (paragrafo 6 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)	Medio	Medio	Basso	2,33	3%
Sito WEB finanziato dall'intervento: mancato inserimento loghi e diciture e/o mancato rispetto dimensioni e percentuale spazio informazioni (paragrafo 5 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)	Alto	Alto	Basso	3,67	10%
Azioni informative collegate agli interventi - siti web	Medio	Medio	Basso	2,33	3%
Sito WEB del beneficiario: mancata descrizione dell'operazione finanziata	Medio	Medio	Basso	2,33	3%

Obblighi di monitoraggio e valutazione

Inadempienza	Livello di infrazione dell'impegno			Media del punteggio	Percentuale di riduzione
	Gravità	Entità	Durata		
Mancata comunicazione di informazioni e dati richiesti per il monitoraggio e la valutazione	Alto	Medio	Basso	3	10%

Obbligo di conservare la documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute per il periodo di impegno

Inadempienza	Livello di infrazione dell'impegno			Media del punteggio	Percentuale di riduzione
	Gravità	Entità	Durata		
La documentazione della spesa non è presente	Alto	Alto	Alto	5	100%
La documentazione della spesa è presente in modo parziale	Alto	Medio	Medio	3,66	10%

14. CONTROLLI EX POST

Sono effettuati su operazioni connesse alle misure ad investimento per le quali continuano a sussistere impegni successivamente alla liquidazione del saldo finale.

Ai sensi dell'articolo 52 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli ex-post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate ad impegni e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Si considerano solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione.

Il campione di operazioni da sottoporre a controllo si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle diverse operazioni o misure. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25% del campione è selezionata a caso.

I controlli devono essere effettuati da personale che non abbia preso parte ai controlli precedenti al pagamento relativamente alla stessa operazione di finanziamento.

I beneficiari hanno l'obbligo di facilitare lo svolgimento del controllo ex-post.

15. DISPOSIZIONI PER L'ESAME DEI RECLAMI

Il GAL nella gestione dei procedimenti a Bando pubblico è tenuto al rispetto della Legge 7 agosto 1990 n. 241 garantendo la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo.

A. Istruttoria domande di sostegno – Ente istruttore: GAL Barbagia

Qualora il GAL ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di sostegno, prima di adottare il relativo provvedimento, comunica al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indica un termine congruo (almeno 10 giorni) per la presentazione di osservazioni e/o documenti. Solo dopo aver effettuato questo adempimento e valutate le osservazioni e i documenti eventualmente presentati dal richiedente, il GAL procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda (art. 10 bis legge 241/1990).

Contro il provvedimento adottato gli interessati possono presentare ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente (Tar Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

B. Istruttoria domande di pagamento – Ente istruttore: GAL Barbagia

Qualora il GAL ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di pagamento, prima di adottare il relativo provvedimento, comunica al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indica un termine congruo (almeno 10 giorni) per la presentazione di osservazioni e/o documenti. Solo dopo aver effettuato questo adempimento e valutate le osservazioni e i documenti eventualmente presentati dal richiedente, il GAL procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda (art. 10 bis legge 241/1990).

Contro il provvedimento adottato gli interessati possono presentare ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente (Tar Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

16. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

A norma dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti nel quadro delle misure di sviluppo Rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

I beneficiari hanno l'obbligo di fornire le informazioni e i dati richiesti di monitoraggio e valutazione. A tal fine saranno possibili invii di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità a incontrare i rilevatori.

Sono rispettati gli obblighi di trattamento dei dati personali di cui all'articolo 117 del Reg. (UE) n. 1306/2013, a tal fine l'Autorità di gestione assicura che i dati personali sono richiesti unicamente al fine di adempiere agli obblighi di gestione, controllo audit, monitoraggio e valutazione e informa gli interessati della possibilità che i loro dati personali sono trattati unicamente per tali finalità e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati (Reg. (UE) 679/2016).

L'Organismo pagatore può adottare provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, qualora l'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti non venga rispettato dal beneficiario o dal Gruppo di azione locale (GAL) determinando gravi carenze nel sistema di monitoraggio e valutazione. La sospensione è annullata dall'Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'Autorità di gestione e/o del Servizio competente in materia di monitoraggio e valutazione, di aver rimediato alla situazione.

17. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

I beneficiari del contributo sono soggetti agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità di cui alla parte 1, punto 2 dell'allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014.

Gli obblighi in materia di informazione e pubblicità sono definiti con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 7591 - 134 del 6 aprile 2017.

L'Organismo pagatore può adottare specifici provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, anche quando il beneficiario non rispetta gli obblighi d'informazione in merito al contributo concesso. Le disposizioni relative alla responsabilità dei beneficiari di fornire informazioni in merito al contributo FEASR di cui hanno beneficiato i loro progetti sono adottate in conformità all'articolo 13 del Reg. (UE) n. 808/2013.

I beneficiari sono informati delle loro responsabilità in materia d'informazione e pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web della Regione Sardegna e/o nel Bando delle norme pertinenti relative al sostegno concesso definite nell'Allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014, parte (Azioni informative e pubblicitarie), punto 2 di seguito riportato e come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016: Responsabilità dei beneficiari.

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 EUR, e in funzione dell'operazione sovvenzionata (ad esempio per le operazioni di cui all'articolo 20 sul rinnovamento dei villaggi o per i progetti Leader), almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzia il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 EUR, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
- esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500.000 euro;
- l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario

dell'Unione. I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25% dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'attuazione del presente bando (vedi Allegato “INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”).

I dati personali ed aziendali in possesso del GAL, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze verranno trattati nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati.

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è il GAL Barbagia. I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso l'Interessato, oppure presso i soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli disponibili al GAL (esempio: Camere di commercio, INPS, SIAN, ecc.).

I trattamenti sono effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando criteri di organizzazione ed elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento è il Gruppo di Azione Locale Barbagia, legalmente rappresentato dal Presidente pro tempore domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente bando presso il medesimo GAL (Località Mossinzua snc – 0820 Orotelli (Nu)).

Responsabili del trattamento

Il GAL può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, questi oggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Il GAL formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a Responsabili del trattamento e sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Responsabile Protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Avv.to Pietro Salis (Località Mossinzua snc – 0820 Orotelli (Nu), che può essere contattato ai seguenti riferimenti: Tel: 0784.789056 | E-mail: dpogalbarbagia@gmail.com.

In relazione al trattamento dei dati, con riferimento all'agenzia Argea Sardegna coinvolta nel processo di attuazione della sottomisura 4.2, di seguito si riporta l'indirizzo web consultabile al fine di reperire l'informativa sul trattamento dati: <http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93369&na=1&n=10&vd=2>

18. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato dal bando si fa espresso riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore. Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al presente bando potranno essere disposte mediante atti debitamente pubblicizzati dal GAL.

Come evidenziato dal precedente art. 19, i dati personali ed aziendali in possesso del GAL, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze, verranno trattati nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati.

Il responsabile del procedimento è il Direttore del GAL.

ALLEGATI AL BANDO

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del bando:

- Formulario - Format Attribuzione punteggio – SETTORE ORTOFRUTTA
- Formulario - Format Attribuzione punteggio – SETTORE CARNE VINO OLIO
- Dichiarazione "de minimis";
- Allegato Informativa Trattamento Dati Personali
- Documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori (vedi allegato 10).
- Allegato "Dichiarazione di impegno disponibilità giuridica"
- Allegato "Autorizzazione proprietario"